

IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

COMMENTARIO AL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

diretto da

FRANCESCO CAPRIGLIONE

con la collaborazione di

GUIDO ALPA e ANTONELLA ANTONUCCI

VOLUME III

Tomo primo
(Artt. 210-282)

VOLUME I

Tomo I: Disposizioni generali - Accesso ed esercizio dell'attività assicurativa - Mutue assicuratrici

Tomo II: Accesso ed esercizio dell'attività di riassicurazione - Assetti proprietari e gruppo assicurativo - Bilancio e scritture contabili

VOLUME II

Tomo I: Intermediari di assicurazione e riassicurazione - Assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti

Tomo II: Operazioni assicurative particolari - Contratti di assicurazione - Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato - Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari

VOLUME III

Tomo I: Vigilanza supplementare sulle imprese - Misure di salvaguardia, risanamento, liquidazione

Tomo II: Sistemi di indennizzo - Sanzioni e procedimenti sanzionatori - Disposizioni tributarie, transitorie e finali



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2007

dal testo della norma anteriore alla riforma del diritto societario (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). Qualche dubbio persisteva, invece, sulla possibilità che l'ISVAP affidasse al commissario competenze inderogabili dell'assemblea dei soci quali la nomina e la revoca degli organi sociali, l'approvazione del bilancio, l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci (cfr. VOLPE POTZOLU, *Controllo e risanamento*, cit., p. 679, la quale si esprime chiaramente in senso contrario alla possibilità di attribuire al commissario le funzioni di competenza assembleare in via esclusiva, motivando le sue conclusioni sulla scorta del ragionamento secondo cui la nomina del commissario *ad acta* svolge la funzione di eliminare singole irregolarità e non anche quella di modificare radicalmente la politica gestionale dell'impresa).

Le attribuzioni del commissario si porrebbero, forse, ora, circoscrivere alle sole competenze degli amministratori, se si considera l'attuale art. 2364, comma primo, n. 5, che nel restringere notevolmente i poteri deliberativi dell'assemblea dei soci ai soli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza ed alle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ha del tutto eliminato la possibilità che l'assemblea possa essere chiamata a deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla gestione della società riservate alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti a suo esame dagli amministratori. Il risultato voluto, nell'attuale sistema normativo, è, quindi, quello di un rafforzamento dell'esclusività del potere di gestione in capo agli amministratori, così come, del resto confermato anche dal nuovo art. 2380 *bis* c.c. (cfr. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2005, p. 305 s.; LIBONATI, *Diritto commerciale: impresa e società*, Milano, 2005, p. 358 ss.; COTTINO, *Note minime, divaganti e irriverenti, su amministratori, «perizia», tangenti e responsabilità*, nota a Trib. Milano 29 maggio 2004, in *Giur. it.*, 2004, fasc. 12, p. 2338, il quale sostiene che, a seguito della riforma societaria, con le solenni affermazioni del comma primo dell'art. 2380 *bis* ed il parziale svuotamento di contenuto dell'art. 2364, l'ago della bilancia del potere gestorio si è ulteriormente e decisamente spostato verso l'organo amministrativo; VASSALLI, *Alcuni aspetti dell'amministrazione delle s.p.a. nella riforma del diritto societario*, in *Dir. fall.*, 2004, 1, p. 484).

Ebbene, volendo ammettere che le funzioni assembleari sfuggano dalle attribuzioni del commissario *ad acta*, potrebbe apparire complessa la soluzione di un problema determinatosi in caso di inerzia dell'assemblea in ordine all'approvazione del bilancio, alla ricostituzione degli organi sociali o all'esercizio dell'azione di responsabilità. Sembra di tutta evidenza che a fronte di gravi ed inequivocabili illeciti degli amministratori e dei sindaci

non si possa ipotizzare altro che non l'intervento dell'autorità di vigilanza affinché provveda alla convocazione dell'organo assembleare. Ove, in seguito all'invito dell'organo di controllo, l'assemblea continuasse a non deliberare, verrebbe a determinarsi una situazione di crisi di funzionamento dell'impresa risolvibile soltanto mediante l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Gli effetti del provvedimento si esauriscono con l'esecuzione dell'incarico da parte del commissario, il quale al termine delle proprie funzioni, redige un rapporto sull'attività svolta che trasmette all'ISVAP (art. 236, comma primo). Si rinvia, invece, ai primi tre commi dell'art. 237 in merito agli adempimenti in materia di pubblicità.

ART. 230

Commissario per la gestione provvisoria

1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrono ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.

[CRISTIANA FIENGO]

SOMMARIO: 1. I presupposti dell'amministrazione straordinaria e le «ragioni di assoluta urgenza». - 2. I poteri dei commissari provvisori.

1. - I presupposti dell'amministrazione straordinaria e le «ragioni di assoluta urgenza». - La disposizione in commento riproduce fedelmente lo schema della disciplina dettata in ordine all'analoga procedura contemplata nell'art. 76 del tub (d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993) a sua volta risalente alla seconda stesura della legge bancaria del 1936-1938 (r.d.l. 17 luglio 1937, n. 1400). Non desta stupore la trasposizione di istituti già noti del settore bancario al settore assicurativo, poiché trattasi di materie che, entrambe, rientrano in una logica coerente del legislatore tesa ad anteporre al tradizionale indirizzo di fuoriuscita dal mercato dell'impresa in crisi quella del suo risanamento. In altri termini, entrambe le discipline - bancaria ed assicurativa - proseguono un cammino incessante verso un processo sempre più volto alla ricerca di adeguate tecniche di risoluzione di crisi in cui dovessero inciampare banche ed imprese di assicurazione. Il superamento della crisi risulta un obiettivo raggiungibile solo attraverso un sistema che faccia perno su di un'attività di controllo affidata all'autorità di vigilanza, cui è assegnata, quindi, la delicata missione di monitorare costantemente la situazione di modo che possa intervenire tempestivamente per ricondurre alla regolarità quelle imprese che se ne fossero allontanate. Ciò costituisce, del resto, la base di partenza di un ragionamento che autorevole dottrina ha prospettato in ordine ad un apparente conflitto che nell'attività di gestione della crisi verrebbe a determinarsi tra gli obiettivi di stabilità del sistema e la tutela della competitività, entrambi affidati alla vigilanza. Si sostiene, infatti, a tal proposito, che, ove si tenga conto del fatto che in un contesto concorrenziale la crisi del soggetto vigilato possa anche essere un'ipotesi fisiologica, rispetto ad essa il ruolo dell'autorità di vigilanza resta quello di operare al fine di preservare la fiducia dei risparmiatori o degli assicurati nell'ordinamento finanziario o assicurativo nonché di prevenire il rischio sistemico (cfr. CAPRIGLIONE, *Commento sub art. 70 tub*, in *Commentario al testo unico in materia bancaria e creditizia* a cura di Capriglione, II ed., Padova, 2001, p. 536; v., anche, DONATI-VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni*, Milano, 2006, p. 65 ss.; BOCCUZZI, *La crisi dell'impresa bancaria*, Milano, 1998, p. 116; LA TORRE, *La disciplina dell'attività assicurativa*, Milano, 1987, p. 155 ss.; ILARIA, *Note in merito all'amministrazione straordinaria ed al commissariamento delle imprese assicurative*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1992, I, p. 785; MUNGARI, *Il commissario per la gestione straordinaria delle imprese assicurative*, Assicurazioni, 1986, p. 36; FERRO LUZZI, *Figura e attribuzioni del commissario di impresa d'assicurazione «in crisi»*, in *Giur. comm.*, 1985, I, p. 589, il quale sottolinea che nonostante la disciplina assicurativa sia palesemente ritagliata sul modello bancario, nell'opera di confronto occorre fare attenzione al fatto che l'attività bancaria non è ugua-

le a quella assicurativa e quindi anche in presenza di norme totalmente identiche occorre verificarne l'effettiva identità di portata; VOLPE PUTZOLU, *Recenti proposte di riforma delle norme sulla crisi dell'impresa di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 1986, I, 1, p. 55; ID., *La crisi dell'impresa di assicurazione*, in *Giur. comm.*, 1981, p. 659; DURANTE, *Assicurazione e commissario straordinario*, in *Assicurazioni*, 1983, I, p. 494).

Orbene, uno scenario quale quello testé delineato non deve trarre nell'errore di considerare in ogni caso preferibile che ad un'impresa sia consentito di «vivacchiare» ai margini di un mercato concorrenziale, piuttosto che escluderla da esso, sull'assunto che l'azione delle autorità pubbliche di vigilanza debbano tendere comunque al suo risanamento. Resta saldo, infatti, il principio della «sana e prudente gestione» che deve presiedere la valutazione del comportamento degli operatori nel mercato, onde scongiurare proprio che le situazioni in cui versano taluni si riverberino negativamente sulla collettività (cfr. ILARIA, *Note in merito all'amministrazione straordinaria*, cit., p. 787). Del resto, la finalità delle misure di risanamento attiene alla tutela dell'interesse generale connesso all'esercizio dell'impresa assicurativa, la quale comprende l'interesse degli assicurati, parti del rapporto, dei terzi destinatari dei benefici, che sono indeterminati, dei creditori, dei dipendenti, degli intermediari, ed in genere del mercato assicurativo e dell'economia nazionale, come accade ogni volta che l'attività imprenditoriale tocca una gamma indeterminata di soggetti nelle imprese collettive (cfr. JANNI, *Amministrazione controllata delle imprese di assicurazione*, nota a T. Velletri, 2 giugno 1989, in *Giur. di merito*, 1989, I, p. 534).

Con la disposizione in esame si affida all'ISVAP il compito di disporre la nomina di uno o più commissari che assumano i poteri di amministrazione dell'impresa sulla base della identificazione dei medesimi presupposti necessari per l'amministrazione straordinaria, ossia quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa, oppure allorché siano previste gravi perdite patrimoniali (art. 231, comma primo, lett. a e b). Tutto ciò solo ove ricorra l'ulteriore presupposto di dover intervenire con «assoluta urgenza».

Trattasi di un provvedimento che si connota per il carattere spiccatamente temporaneo e come misura di assoluta urgenza. Risulta, infatti, un meccanismo di gestione coattiva cui l'ISVAP può ricorrere, per un periodo massimo di due mesi, che si risolve nella immediata sostituzione degli organi amministrativi dell'impresa di assicurazione in crisi con uno o più commissari. La tempestività che caratterizza un tale procedimento si giustifica ampiamente in considerazione del grave danno che potrebbe derivare al-

l'impresa da un situazione di particolare difficoltà qualora si consentisse ai suoi organi amministrativi ordinari di continuare ad esercitare le loro funzioni.

Non va sottaciuta l'assoluta complementarietà che assumono le due misure di salvaguardia dell'esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria, sulla scorta del perfetta sintonia delle disposizioni normative che le contengono circa i presupposti sulla base dei quali l'organo di vigilanza può disporli. Del resto, proprio l'art. 230 c.d.a. opera un esplicito rinvio alla norma successiva al fine dell'individuazione dei rispettivi presupposti ai quali si aggiunge quello della assoluta urgenza. Da tale complementarietà deriva l'ampia discrezionalità riconosciuta all'ISVAP nella scelta dell'uno o dell'altro provvedimento; al contempo deriva pure, in concreto, la marginalità che viene ad assumere l'istituto della gestione provvisoria, relegato alla sola ipotesi residuale in cui l'urgenza è tale da non consentire nemmeno di attendere i tempi del decreto ministeriale che pone l'impresa in amministrazione straordinaria (per l'analogia norma riferita alle banche, v. CAPOLINO, *Commento sub art. 76 tub*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, cit., p. 789).

Soltanto in considerazione della circostanza che durante la gestione provvisoria possa intervenire la gestione straordinaria e che questa venga affidata allo stesso soggetto (sia pur solo fino all'insediamento degli organi straordinari), si potrebbe consentire all'istituto in parola di trovare miglior fortuna.

A ben vedere, la stessa amministrazione straordinaria, ma pure la liquidazione coatta amministrativa, rispondono anch'esse ad una esigenza di certezza nell'instaurare l'intervento pubblico, altrimenti una lunga e complessa istruttoria renderebbe troppo alto il rischio della diffusione di notizie che minerebbero ulteriormente l'equilibrio dell'impresa e contemporaneamente creerebbero maggiori difficoltà all'opera dei commissari subentranti (v., però, per un caso di annullamento del decreto che disponeva il commissariamento di una società assicuratrice per mancata concessione da parte dell'ISVAP di un termine per far cessare i fatti addebitati: T.A.R. Lazio 16 aprile 1986, n. 676, in *Giur. comm.*, 1988, II, p. 211, con nota di Montedoro, *La contestazione degli addebiti del commissario delle società assicuratrici*; cfr. poi, FERRO LUZZI, *Figura*, cit. p. 591 s., il quale sottolinea come la contestazione degli addebiti, nonché il decorso del termine per le controdeduzioni o per le eventuali sanatorie finiscano per appesantire e rallentare il rapido cammino della procedura).

Ed ancora, con riferimento all'esonero dall'obbligo della comunicazione preventiva agli interessati dell'avvio del procedimento, la giurisprudenza

ha costantemente invocato la necessaria urgenza dell'intervento amministrativo nelle crisi - bancarie o assicurative - onde impedire che qualsiasi situazione aziendale venga pregiudicata e possa ulteriormente aggravarsi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 23 dicembre 2005, n. 20627, in *Rep. Giur. it.*, Milano, 2006, riconosce la sussistenza dell'obbligo in capo all'amministrazione procedente di dare comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, salvo deroghe costituite da ragioni di assoluta urgenza; T.A.R. Lazio, sez. I, 7 maggio 1997, n. 685, in *Banca e borsa*, 1998, II, p. 222, precisa che in determinati casi in cui vengono in rilievo esigenze di tutela dei terzi diversi dai destinatari del provvedimento costituisce un profilo di buon andamento dell'attività amministrativa l'obiettivo della massima efficacia dell'azione medesima nel prevenire ogni possibile evento suscettibile di vanificarne i contenuti; T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 18 agosto 1992, n. 282, in *Banca e borsa*, 1993, II, p. 178). Il codice delle assicurazioni (v. *sub art. 231*, comma quarto) ha confermato questo orientamento con la previsione di una comunicazione agli interessati solo a partire dal momento dell'insediamento dei commissari, come del resto già previsto con riferimento alle banche nel tub (art. 70, comma terzo) e con riferimento alle SIM nel tuf (art. 56).

Come si è già in qualche modo anticipato, l'elemento caratterizzante della gestione provvisoria risiede, dunque, nella rapidità della nomina del commissario senza neppure la necessità di attendere il decreto ministeriale di scioglimento degli organi sociali, proprio dell'amministrazione straordinaria. Sulla base di tale connotazione riposa la previsione contenuta nel comma primo dell'art. 230 c.d.a. che attribuisce all'ISVAP il compito di accertare in primo luogo, la sussistenza dei presupposti favorevoli per entrambe le procedure; in secondo luogo, valutare l'opportunità di utilizzare l'una o l'altra delle procedure, potendosi addivvenire direttamente alla nomina dei commissari nel caso la scelta cada sulla gestione provvisoria; non altrettanto, invece, per la scelta nel senso opposto, dovendosi investire il Ministero per i successivi adempimenti. Nella gestione provvisoria emerge, quindi, per l'ISVAP il carattere di unico organo competente a disporre, a fronte di una natura di mero soggetto proponente nell'amministrazione straordinaria. E, proprio facendo leva su tali considerazioni, non può non condividersi l'opinione di chi attribuisce alla gestione provvisoria, giustificata da necessità conservative dell'impresa, un ruolo essenzialmente cautelare - pertanto dal carattere meno garantistico - e, quindi, certamente non indipendente dall'amministrazione straordinaria. In dottrina si è registrato, infatti, un dibattito in ordine al tentativo di considerare la gestione provvisoria quale istituto cui assegnare una funzione autonoma, in circostanze quali ad

esempio quelle relative ad operazioni realizzabili nell'ambito circoscritto dei due mesi (cfr. CAPOLINO, *op. cit.*, p. 593, ove non si esclude che il gestore provvisorio ben potrebbe, nel pur breve periodo a sua disposizione, predisporre progetti di fusione o procedendo alla convocazione dell'assemblea per la revoca degli amministratori responsabili delle gravi irregolarità gestionali o delle gravi violazioni e per la nomina dei sostituti; v. anche, LA TORRE, *La disciplina dell'attività assicurativa*, cit., p. 155 ss.; JORIO, *Impresa d'assicurazione e controllo pubblico*, Milano, 1980, p. 6 ss.).

Orbene, come già denunciato in precedenza, se da un lato il ruolo marginale assunto nella pratica dalla procedura di gestione provvisoria ha fatto crescere l'attesa di una sua possibile rimozione dal novero delle misure di risanamento; dall'altro si registra, invece, ad opera del legislatore, un segnale di segno opposto, testimoniato non solo dalla sua ritrovata previsione nel recente codice delle assicurazioni, ma anche nell'art. 76 del tub e nell'art. 53 del tub in materia di sospensione degli organi amministrativi delle SIM, SICAV e società di gestione del risparmio.

2. - **I poteri dei commissari provvisori.** - Il comma secondo dell'art. 230 ha cura di individuare i poteri di cui dispone il commissario nell'esercizio della funzione assegnatagli. Trattasi dei medesimi poteri attribuiti agli amministratori di società dalla disciplina codicistica, nonché dalle eventuali clausole presenti nello statuto della società sottoposta al provvedimento. Limiti e speciali cautele imposti al commissario nella gestione dell'impresa possono derivare da appositi provvedimenti adottati dall'ISVAP.

Anche se i poteri del commissario provvisorio risultano disegnati sulla falsariga di quelli di cui dispongono gli organi amministrativi ordinari, ciò non deve indurre a considerare che entrambi indirizzano la propria gestione dell'impresa verso il perseguimento dei medesimi obiettivi. Più in dettaglio, si consideri che, mentre gli amministratori ordinari determinano le loro scelte seguendo la logica del c.d. *going concern*, diversamente l'operato del commissario sarà condizionato inevitabilmente dalla necessità di centrare gli obiettivi fissati, di volta in volta, dalla procedura, e che possono essere di natura cautelare, conservativa o di risanamento delle irregolarità manifestatesi nella gestione.

Se, però, vi è coincidenza di attribuzioni tra gli amministratori ordinari e il gestore provvisorio, altrettanto non può dirsi di quelle, invece, riservate al commissario straordinario, il quale dispone, a differenza dei primi, di tutta una gamma di ulteriori poteri che vanno dall'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci fino alla convocazione dell'assemblea, con

facoltà di stabilirne altresì l'ordine del giorno. Eppure, non è il caso di sottotacere che anche al gestore provvisorio - al pari del commissario straordinario - il legislatore attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale.

Sull'ISVAP incombe anche la determinazione della misura delle indennità spettanti al commissario, nonché la facoltà di revoca o sostituzione dello stesso nell'interesse del miglior svolgimento della procedura o in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità lui richiesti.

L'efficacia della procedura di gestione provvisoria si estende anche alle succursali o a qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/17/CE (19 marzo 2001, pubblicata in *G.U.C.E.*, n. L/110 del 20 aprile 2001) del Parlamento europeo e del Consiglio in base alla quale il potere di decidere sull'assunzione delle procedure compete alle sole autorità dello Stato di origine, o dello Stato della succursale se lo Stato di origine non appartiene all'U.E. Gli effetti derivanti dall'applicazione dei provvedimenti si producono immediatamente in tutti gli Stati membri, anche se questi non conoscono nei loro ordinamenti le misure adottate, in ossequio al consolidato principio comunitario dell'*'home country control'* (cfr. CAPO-ROSTI, *Direttiva in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 2001, II, p. 120; BAZZANI, *Imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa*, in *Fallimento*, p. 891).

Giova rimarcare una sensibile differenza che, pure, emerge con forza dal tenore letterale del comma primo dell'art. 230, per quel che concerne gli effetti che si fanno risalire alla nomina del commissario provvisorio - *sospensione* delle funzioni degli organi di amministrazione e controllo - rispetto a quelli che si producono a seguito della nomina del commissario straordinario - *scioglimento* degli organi con funzioni di amministrazione e controllo dell'impresa. Se, però, nel corso della gestione provvisoria intervenisse il decreto di scioglimento degli organi sociali, il commissario, in origine investito della sola gestione provvisoria, assumerebbe automaticamente la veste di commissario straordinario senza la necessità di un formale atto di nomina. Nel caso opposto, qualora ciò non si verificasse, al termine della gestione provvisoria, verrebbero riattivati i poteri degli organi ordinari oppure potrebbero configurarsi i presupposti della liquidazione coatta amministrativa.

La *sospensione* in luogo dello *scioglimento* trova la sua spiegazione nel carattere temporaneo della gestione provvisoria che, seppur non sfociasse in amministrazione straordinaria - ma si tratterebbe, forse, di una pura ipotesi di scuola - determinerebbe come conseguenza quella di dover riammettere gli organi sospesi nelle loro funzioni.

Da ultimo, qualche considerazione merita il totale silenzio della disposizione in commento in ordine alla sorte dell'assemblea dei soci, ove sia disposta la gestione provvisoria. Se ne comprende agevolmente la ragione se si pensa che essa resta regolarmente nell'esercizio delle sue funzioni, non senza subire in qualche modo l'influenza del provvedimento in corso. Al contrario, nel corso dell'amministrazione straordinaria, è ragionevole considerare sostituibili amministratori e sindaci con altri soggetti che possano riportare l'impresa nell'alveo della regolarità di gestione; lo stesso non può valere per l'assemblea dei soci, stante, ovviamente (1), l'impossibilità di considerare sostituibili i soci - i «proprietari» dell'impresa - e non potendosi procedere al suo scioglimento, si provvede alla mera sospensione dell'attività (cfr. CAPOLINO, *op. cit.*, p. 592).

ART. 231

Amministrazione straordinaria

1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa;

b) siano previste gravi perdite patrimoniali.

Lo scioglimento può essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.

3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.

4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.

5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.

[DOMENICO BUONOMO]

SOMMARIO: 1. L'amministrazione straordinaria quale procedimento per il risanamento dell'impresa anche in caso di irregolarità puramente amministrative. - 2. Lo scioglimento degli organi sociali e legittimazione all'istanza. - 3. La discrezionalità dell'autorità di controllo nell'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi sociali. - 4. La durata dell'amministrazione straordinaria.

1. - **L'amministrazione straordinaria quale procedimento per il risanamento dell'impresa anche in caso di irregolarità puramente amministrative.** - Il provvedimento di amministrazione straordinaria è stato ritenuto l'applicazione nell'ambito della regolamentazione delle imprese dedite ad attività riservate (istituti di credito, imprese di assicurazione, ecc.), di quella particolare procedura che si pone in essere nel caso di difficoltà in cui può temporaneamente trovarsi l'impresa, consistente nell'amministrazione controllata (art. 187, 1. fall.).

L'attuale riforma del diritto fallimentare ha abrogato la procedura di amministrazione controllata, prevedendo forme alternative per l'prenditore al fine di risolvere la crisi temporanea.

L'abrogazione dell'amministrazione controllata non ha inciso, nonostante la tendenza di avvicinare questa procedura a quella straordinaria delle imprese con attività riservate, sull'amministrazione straordinaria, che è venuta, anzi, ad assumere una maggiore caratterizzazione in relazione alla sua peculiarità.

L'amministrazione straordinaria dell'impresa assicurativa, infatti, a simiglianza di quanto è possibile rinvenire nell'equivalente procedura prevista per le imprese bancarie (art. 70, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385), può prescindere (e da qui una sua peculiarità) dallo stato di temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, in quanto la procedura può essere disposta, in considerazione dell'interesse pubblico dell'attività svolta da queste imprese, anche in relazione a riscontrate irregolarità amministrative che, in quanto tali, possono (come è noto) non presupporre stati di crisi finanziaria.

Tale circostanza comporta che nell'ambito dell'unitaria procedura è necessario tenere presente l'elemento oggettivo che ha determinato l'applicazione della procedura.

Nell'ipotesi, infatti, che la decisione sull'amministrazione straordinaria sia stata determinata dalla violazione di disposizioni amministrative, bisogna ritenere che l'impresa non subisca alcuna limitazione nell'esercizio della propria attività, godendo in maniera piena delle proprie prerogative.

In relazione a tale considerazione, nonostante l'assoggettamento alla procedura, l'impresa ha la possibilità (esemplificativamente) di continuare